

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE SULLE FORMALITA' DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI (I.P.T.)

RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) EX ART. 56 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15.12.1997 N. 446 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Deliberazione Consiglio Provinciale n. 35 del 20/07/2023

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Presupposto dell'imposta
- Art. 3 - Versamento dell'imposta e applicazione delle sanzioni
- Art. 4 - Misure dell'imposta
- Art. 5 - Agevolazioni fiscali
- Art. 6 - Forme di gestione
- Art. 7 - Modalità di riscossione e liquidazione dell'imposta
- Art. 8 - Compensi del concessionario
- Art. 9 - Ripresentazione di richiesta di formalità
- Art.10 - Rimborsi e recuperi
- Art.11 - Verifiche e controlli
- Art.12 - Norme finali e transitorie

Art. 1 (Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di riscossione, liquidazione, contabilizzazione e relativi controlli nonché l'applicazione delle sanzioni dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (P.R.A), istituita con il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 103 del 30 novembre 1998 con efficacia dall'1/1/1999.
2. L'imposta si applica sulla base della vigente disciplina di legge e secondo le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Art. 2 (Presupposto dell'imposta)

1. L'imposta è dovuta sulle formalità richieste in base agli atti e ai documenti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.
2. L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.

Art. 3 (Versamento dell'imposta e applicazione delle sanzioni)

1. Il versamento dell'imposta per le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel P.R.A., nonché di contestuali diritti reali, deve essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.

2. Il versamento dell'imposta per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative a veicoli già iscritti nel P.R.A. deve essere effettuata entro lo stesso termine di cui al comma precedente dalla data di formazione dell'atto, salvo il disposto del comma 8 dell'art. 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Per l'omissione o il ritardato pagamento totale o parziale dell'imposta entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs 18 dicembre 1997 n. 471 da corrispondersi contestualmente ad essa. Le sanzioni sono applicate con le riduzioni previste dall'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Il pagamento della sanzione e degli interessi moratori nelle misure di legge deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta.
4. Al pagamento dell'imposta e della sanzione sono solidalmente obbligati il richiedente e il soggetto in favore del quale è richiesta la formalità.
5. Per ottenere le formalità di cui sopra devono essere prodotti all'ufficio del P.R.A. gli atti, i documenti e le certificazioni prescritti dalle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento. Le note, redatte in conformità con i modelli approvati ai sensi dell'art. 5 del D.M. 514/92 presentate al P.R.A. debbono riportare il numero di codice fiscale delle parti a pena di irricevibilità.
6. Le formalità di cui ai commi precedenti non possono essere eseguite se non è stata assolta l'imposta provinciale nelle misure comunicate al P.R.A., ai sensi del terzo comma dell'art. 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, mediante l'esibizione dell'attestazione di cui all'art. 7 comma 4 del presente regolamento.

Art. 4 (Misure dell'imposta)

1. L'imposta provinciale è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministro delle Finanze che stabilisce le misure dell'imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi dell'art. 56, comma 11 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La Provincia approva l'aumento delle misure, di cui al comma 1, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione; in caso di mancato adeguamento resta confermata, per l'esercizio successivo, la tariffa in vigore.
3. Le misure così stabilite si applicano alle formalità richieste a partire dal primo gennaio dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di previsione.

Art. 5 (Agevolazioni fiscali)

1. Si applicano all'I.P.T. le esenzioni e le riduzioni espressamente previste dalla legge.
2. Sono, altresì, esentate dal pagamento dell'I.P.T., gli enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3/07/2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), iscritte al registro previsto dall'art. 45, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione che il veicolo oggetto della trascrizione /iscrizione al P.R.A. è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali”.

Art. 6 (Forme di gestione)

1. La liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'I.P.T. ed i relativi controlli nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento dell'imposta possono essere effettuati

con le seguenti modalità, previste dall'art. 56 comma 4 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 modificato dall'art. 1 lettera t), punto 2, del D. Lgs. 30 dicembre 1999 n.506:

- gestione diretta della provincia;
- gestione nelle forme di cui all'art. 52 comma 5 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- affidamento, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del P.R.A..

Art. 7

(Modalità di riscossione e liquidazione dell'imposta)

1. In caso di gestione diretta, le attività di cui all'articolo 1 vengono svolte dagli appositi uffici provinciali.
2. In caso di gestione affidata al P.R.A o di gestione nelle forme di cui all'art. 52 comma 5 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono alle attività di cui all'articolo 1 i soggetti affidatari.
3. Le somme versate a titolo d'imposta e relative sanzioni sono arrotondate alle lire 1.000 inferiori o superiori per importi, rispettivamente, fino alla frazione di lire 500 nel primo caso e oltre la frazione di lire 500 nel secondo caso.
4. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta dovuta va presentata al P.R.A. insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia per la richiesta delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli.
5. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta deve riportare la causale delle somme dovute a titolo di imposta con indicazione dei dati per ciascuna formalità, sulla base del modello predisposto dal soggetto incaricato della riscossione, sentito il P.R.A. ed il competente responsabile della Provincia.

Art. 8

(Compensi del concessionario)

1. In caso di affidamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 7, compete al concessionario il compenso stabilito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi del comma 7 dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, o il compenso diversamente convenuto tra le parti ai sensi dell'art. 56, comma 4, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Art. 9

(Ripresentazione di richiesta di formalità)

1. Nel caso di ripresentazione di richiesta di formalità precedentemente rifiutate dal P.R.A., non si fa luogo ad ulteriori riscossioni salvo che la richiesta non sia stata precedentemente rifiutata per insufficiente versamento.
2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 dell'art. 3, si tiene conto della data di prima presentazione al P.R.A., ancorché incompetente, purché in tale data l'I.P.T. sia stata riscossa in misura non inferiore a quella dovuta in vigore nella Provincia in cui è stata effettuata la prima presentazione.

Art. 10

(Rimborsi e recuperi)

1. Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal P.R.A., che non vengono più ripresentate, l'istanza di rimborso dell'I.P.T. deve essere presentata alla Provincia entro il termine di tre anni, decorrenti dalla data di presentazione della formalità, unitamente alla nota di trascrizione originaria, debitamente annullata.

2. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dal P.R.A. anteriormente al 1° gennaio 1999 sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'I.P.T.. L'addizionale provinciale eventualmente versata è rimborsata dalla Provincia su richiesta dei soggetti interessati (art. 56 comma 10, D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446) con procedura di cui al comma 1.
3. Per i versamenti in eccesso si provvede analogamente ai commi precedenti.
4. La Provincia provvede ad effettuare i rimborsi direttamente ovvero ad autorizzare il Concessionario.
5. L'imposta o la maggiore imposta dovuta e l'eventuale sanzione devono essere contestate al trasgressore con le modalità previste dal D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 entro il termine di decadenza di tre anni dalla data di esecuzione della formalità.
6. Non si procede a recuperi e rimborsi per importi complessivi non superiori a lire 32.000.

Art. 11
(Verifiche e controlli)

1. Al fine di verificare la corrispondenza delle somme incassate a titolo di I.P.T., rispetto alle formalità eseguite nel territorio della Provincia, il concessionario invia alla Provincia il riepilogo mensile e quello annuale con le modalità ed i contenuti indicati nella convenzione stipulata ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
2. La Provincia può disporre specifiche verifiche presso il concessionario entro cinque anni dalla data di riscossione dell'imposta.

Art. 12
(Norme finali e transitorie)

1. Per quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla vigente disciplina, in quanto compatibili.
2. Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, è ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo all'inizio della ripubblicazione, con efficacia dall'1/1/2000; da tale data è abrogato il regolamento dell'I.P.T. approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n.103 del 30 novembre 1998, e successive modificazioni, fatte salve le norme concernenti l'istituzione dell'imposta aventi efficacia dall'1/1/1999.

IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T)

Tipo e potenza dei veicoli		Importi A	Importi B
PUNTO 1		DM base	30%
a)	Motocarrozette e trattori agricoli	€ 150,81	€ 196,00
b)	Autoveicoli e autovetture fino a 53 kw, ovvero autobus e trattori stradali fino a 110 kw.	€ 150,81	€ 196,00
c)	Autoveicoli e autovetture oltre 53 kw.	€ 3,51	€ 4,56
d)	Autobus e trattori stradali oltre 110 kw.	€ 1,76	€ 2,29
e)	Veicoli a motore per trasporto cose		
	Fino a 7 q.li	€ 199,35	€ 259,00
	Oltre 7 fino 15 q.li	€ 290,25	€ 377,00
	Oltre 15 fino 30 q.li	€ 326,40	€ 424,00
	Oltre 30 fino 45 q.li	€ 380,63	€ 495,00
	Oltre 45 fino a 60 q.li	€ 452,93	€ 589,00
	Oltre 60 fino a 80 q.li	€ 519,56	€ 675,00
	Oltre 80 q.li	€ 646,60	€ 841,00
f)	Rimorchi per trasporto cose fino a 20 q.li		
	Fino a 20 q.li	€ 265,98	€ 346,00
	Oltre 20 fino a 50 q.li	€ 356,36	€ 463,00
	Oltre i 50 q.li	€ 452,93	€ 589,00
g)	Rimorchi per trasporto di persone		
	Fino 15 posti	€ 229,82	€ 299,00
	Da 16 a 25 posti	€ 253,58	€ 330,00
	Da 26 a 40 posti	€ 302,13	€ 393,00
	Oltre 40 posti	€ 362,55	€ 471,00

Tipo e potenza dei veicoli	Importi A	Importi B
PUNTO 2	DM base	30%
Atti soggetti ad IVA	€ 150,81	€ 196,00

Tipo e potenza dei veicoli		Importi A	Importi B
PUNTO 3		DM base	30%
Formalità relative ad atti con cui si costituiscono, modificano od estinguono diritti reali di garanzia con un minimo di L 292,000	MINIMO € 150,81 € 180,00 € 196,00	1,46%	1,90%

Tipo e potenza dei veicoli		Importi A	Importi B
PUNTO 4		DM base	30%
Formalità relative ad atti diversi da quelli altrove indicati aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale con un minimo di L. 292.000	MINIMO € 150,81 € 180,00 € 196,00	7,80%	10.14%

PUNTO 5		DM base	30%
Formalità relative ad atti di cui al numero 4 della tariffa NON aventi contenuto patrimoniale	MINIMO € 150,81 € 180,00 € 196,00	€ 150,81	€ 196,00

TARIFFE PREVISTE dall'art. 63 L.21/11/200 n.342	
Autoveicoli di particolare interesse storico	€ 51,65
Motoveicoli di particolare interesse storico	€ 25,82